

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**

Sezione I Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Tiziana Maccarrone – Presidente relatore

dott. Roberta Bonaudi – Consigliere

dott. Corrado Croci – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di appello n. xxx R.G. trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 7.03.2023, promosso da:

O(omissis) S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) ed elettivamente domiciliata presso il suo (omissis) – per gli avvisi e le comunicazioni di rito all'indirizzo PEC: (omissis)- come da procura in atti

- appellante -

nei confronti di

BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis) ed (omissis) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in (omissis) - come da procura in atti

- appellata –

oggetto: Contratto di conto corrente – Accertamento somme

Conclusioni delle parti costituite:

L'avv. (omissis) per l'Appellante ha così concluso: "Contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in integrale riforma della sentenza numero xxx pubblicata in data 18 giugno 2021 dal Tribunale di Asti in composizione monocratica: - in accoglimento del primo motivo di impugnazione:

accertare e dichiarare la nullità, di entrambi i contratti di mutuo fondiari stipulati in data 26 ottobre 2009 e di cui ai rogiti del dottor (omissis), notaio in (omissis) (Repertorio numero , Raccolta numero) e (Repertorio numero , Raccolta numero), per mancanza di causa, ovvero per violazione di norme imperative, e per l'effetto, dichiarare l'inesistenza giuridica, ovvero la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia sovra indicato mutuo fondiario in favore della BANCA(già BANCA 1), ordinando al Direttore della competente conservatoria dei RR.II. di provvedere, con esonero da ogni sua responsabilità, all'annotazione della emananda sentenza; - in accoglimento del secondo motivo di impugnazione: accertare e dichiarare la nullità, per contrarietà alla normativa antiusura, della clausola relativa alla determinazione degli interessi indicata al momento della stipula nei contratti di finanziamento stipulati in data 26 ottobre 2009 e di cui ai rogiti del dottor (omissis), notaio in (omissis) (Repertorio numero , Raccolta numero) e a rogito del dottor (omissis), notaio in (Repertorio numero , Raccolta numero), dichiarando per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., dichiarare che per tali contratti di finanziamento non sono dovuti interessi, con ogni conseguenza che ciò comporta, sulla determinazione del relativo saldo dare / avere e della relativa rielaborazione del piano di ammortamento; in accoglimento del terzo motivo di impugnazione: accertare che in entrambi i contratti di mutuo fondiari stipulati in data 26.10.2009 di cui agli atti a rogito del dottor (omissis), notaio in (omissis)(Repertorio numero , Raccolta numero e Repertorio numero , Raccolta numero), la O(omissis) ha formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto (2,850%), ma che non è stato oggetto di accordo il fatto che, le rate erano determinate secondo un metodo il cui risultato era quello di aumentare l'importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole relative al computo degli interessi contenute nei menzionati rogiti notarili, con l'ulteriore conseguenza di ricalcolare il piano di ammortamento conteggiando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.U.B. (al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro, temporalmente vigenti, meglio riepilogati nella tabella che segue) in sostituzione del tasso convenzionale; in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio, maggiorato del rimborso forfettario e degli accessori fiscali e previdenziali come per legge."

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MUTUO SOLUTORIO: non è qualificabile come dilazione del termine di pagamento del debito preesistente né come "pactum de non petendo"

Gli avv.ti (omissis) e (omissis) per parte appellata hanno così concluso: “Quanto sopra premesso, **BANCA**, precisa le conclusioni come segue: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, Previa le declaratorie del caso, Previa la reiezione di ogni avversaria istanza, anche istruttoria, domanda, eccezione e deduzione, Nel merito - Respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. xxxx, emessa dal Tribunale di Asti, Giudice Dott. Dagna, pubblicata in data 18.06.2021. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, per entrambi i gradi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario ex lege”

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, O(omissis) S.r.l. ha convenuto in giudizio **BANCA** chiedendo la riforma parziale della sentenza del Tribunale di Asti n. xxxx pubblicata il 18.06.2021, nella parte in cui ha respinto le domande formulate in relazione ai contratti di mutuo fondiario già in essere tra le parti: O(omissis) S.r.l. ha insistito per la declaratoria di nullità dei due contratti di mutuo fondiario stipulati entrambi in data 26.10.2009, per assenza di causa e/o per indeterminatezza della clausola relativa alla determinazione degli interessi e comunque per la sua contrarietà alla normativa antiusura, e/o per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria quanto alle modalità di identificazione degli interessi da applicare, con condanna al rimborso dei mutui già pagate, e/o con le pronunce conseguenti ex art.1815 co 2 c.c. o ex art.117 TUB -previa disposizione di CTU- e con ridefinizione delle spese processuali di fase.

Con atto di citazione ritualmente notificato O(omissis) s.r.l. aveva convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio di Bra (poi incorporata in **BANCA**) chiedendo: la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra le parti in relazione al conto corrente n.xxxx -già n.xxxx- con espunzione degli addebiti relativi ad interessi debitori ultralegali, alla loro capitalizzazione trimestrale e all’applicazione di commissioni e spese, non dovuti perché conseguenza di condizioni negoziali non concordate o nulle; la declaratoria di nullità di due contratti di mutuo fondiario, stipulati entrambi in data 26.10.2009, per mancanza di causa e/o per violazione di norme imperative in materia di contrasto all’usura e/o per violazione dell’art. 117 TUB quanto al rispetto della trasparenza e alla clausola relativa alla pubblicità del costo complessivo del credito erogato con i finanziamenti, con espunzione di tutti gli interessi e comunque con rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo. A fondamento delle pretese fate valere la società attrice aveva evidenziato (per quanto ancora interessa in questa sede): di aver intrattenuto con la filiale di Acqui Terme della **BANCA 1** il rapporto di conto corrente contraddistinto con il numero xxxx0 (già numero xxx), gestito dalla Banca in modo del tutto anomalo per via di addebiti e capitalizzazione degli interessi debitori ad un saggio superiore a quello fissato per legge ex art. 1284 cod. civ. e commissioni e spese a vario titolo senza preventiva pattuizione scritta; che in data 30 settembre 2009, la banca aveva comunicato un saldo negativo portato dal suddetto conto corrente per € 663.707,75; che, quindi, il 26 ottobre 2009, la O(omissis) S.r.l. aveva stipulato con la **BANCA 1** “per esigenze di liquidità” e per ripianare la suddetta esposizione, due contratti di finanziamento, ossia rispettivamente, un mutuo fondiario di € 175.000,00 ed un mutuo fondiario di € 525.000,00, entrambi garantiti da ipoteca su alcuni immobili di proprietà della società, oltre che da fidejussioni; che in esecuzione delle obbligazioni contrattuali derivanti dai suddetti finanziamenti, alla data del 31.12.2017 risultava che l’attrice aveva versato alla banca le somme di euro 67.649,88 e di euro 201.347,30; che il 19 luglio 2018 O(omissis) s.r.l. aveva ricevuto una intimazione di pagamento da parte della banca a titolo di rate maturate e non corrisposte (di € 19.252,33 per l’originario mutuo di € 525.000,00 e di € 6.434,36 per l’originario mutuo di € 175.000,00), con segnalazione alla Centrale dei Rischi; che in concreto entrambi i finanziamenti presentavano invece evidenti criticità, incidenti sulla loro validità e giustificanti anche il diritto della società a ripetere quanto versato per il pagamento delle rate, o quantomeno l’esclusione di tutti gli interessi e/o la ridefinizione del piano di ammortamento secondo i criteri di cui all’art.117 TUB..

Si era ritualmente costituita in giudizio la **BANCA 1** contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto stante la correttezza di tutte le condizioni applicate in quanto concordate per iscritto tra le parti.

Il Tribunale di Asti aveva disposto CTU tecnico contabile sul conto corrente n. xxxx e sui relativi contratti di apertura di credito oltre che sui contratti di mutuo contestati e, all’esito della fase istruttoria, aveva pronunciato sentenza, rideterminando i rapporti di dare-avere tra le parti in relazione al conto

corrente bancario e ai contratti ad esso accessori in attivo per la società attrice per € 28.996,40 e respingendo invece le domande svolte in relazione ad entrambi i mutui; O(omissis) S.r.l. era stata inoltre condannata a rimborsare alla convenuta i 3/4 delle spese di lite liquidate in € 9.750,00 oltre accessori, con compensazione nel resto le spese di lite, e al pagamento delle spese di CTU sempre nella misura di 3/4.

Il Tribunale di Asti aveva fondato la propria decisione sulla seguenti considerazioni (che si riportano per quanto ancora interessa in questa fase processuale, con riferimento letterale alla motivazione della sentenza impugnata): -“premesso che anche in esito al ricalcolo progressivo del saldo progressivo del conto corrente, all’epoca della stipulazione dei mutui era sussistente un’esposizione debitoria superiore ad € 660.000,00”, i contratti di mutuo fondiario oggetto di controversia “...non costituiscono mutui di scopo, trattandosi di un normale mutuo ipotecario concesso ai sensi dell’art. 1813 c.c. Si deve quindi ritenere irrilevante sotto il profilo causale la concreta destinazione delle somme mutate attenendo tale aspetto al motivo soggettivo per cui è stato stipulato il contratto e non già alla sua causa intesa come funzione economico-sociale, consistente nella erogazione delle somme a fronte dell’impegno assunto dal mutuatario di restituirle a determinate scadenze maggiorate degli interessi. È stato inoltre condivisibilmente osservato che nel caso di mutui stipulati allo scopo di estinguere debiti preesistenti il finanziamento si realizza nella forma di una dilazione di un debito altrimenti immediatamente esigibile (cfr. Trib. Ravenna, ord. 20.1.2014; Trib. Asti sent. 23.1.2020). Il mutuo concesso al fine di estinguere debiti preesistenti è pertanto lecito, non configurando di per sé alcuna violazione di legge”; - “Il consulente d’ufficio ha verificato il rispetto del tasso soglia all’epoca vigente da parte dei tassi d’interesse afferenti i due contratti di mutuo [...] Il rilievo per cui il tasso nominale di mora eccede il tasso soglia individuato dall’autorità è dunque inidoneo a dimostrare la pattuizione di interessi usurari e solo un raffronto tra il costo complessivo dell’operazione, ivi inclusa la pattuizione inerente gli interessi di mora da considerare in aggregato agli altri costi e il tasso soglia applicabile all’epoca della stipulazione del mutuo, potrebbe consentire la verifica dell’esistenza di una pattuizione d’interessi usurari. Parte attrice non ha tuttavia formulato alcuna doglianza in questi termini o prodotto in relazione al mutuo supporti documentali (cfr. docc. 5 e 7 attorei in cui nulla è rilevato sul punto) da cui desumere la pattuizione d’interessi usurari in dipendenza della maggiorazione prevista per la mora. Una simile condizione potrebbe quindi essere verificata solo tramite il ricorso ad una nuova consulenza tecnica d’ufficio che, in tale situazione di assoluta insufficienza probatoria e assertiva, sarebbe del tutto esplorativa. Non sussiste dunque la rilevata nullità delle clausole determinative degli interessi”; -quanto alla prospettata violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, l’eventuale non rispondenza dell’ISC/TAEG non potrebbe determinare l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art.117 TUB, trattandosi non di condizioni o tassi o prezzi ma di meri indicatori di costo; -nella bozza di osservazioni alla CTU e poi in comparsa conclusionale l’attrice ha formulato un ulteriore rilievo di nullità dei tassi di interesse sul presupposto che dalle condizioni esplicitate nei contratti sarebbe stato possibile definire più piani di ammortamento, a seconda dell’applicazione dell’interesse semplice o composto; “L’articolo 117 T.U.B. prevede l’applicazione dei tassi sostitutivi previsti dal comma sette qualora non siano stati indicati in contratto il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. La disposizione in questione è posta a presidio della trasparenza delle operazioni bancarie, valore che si sostanzia nella necessità di esplicitare e rendere chiari ai clienti gli obblighi che si assumono con la sottoscrizione dei contratti bancari. Tenuto conto della ragione posta a fondamento della disposizione, non appare possibile ritenere che nell’obbligo previsto dall’articolo 117 TUB siano inclusi anche i precisi passaggi matematici che presiedono alla determinazione dei costi che graveranno sul cliente. Pare sufficiente, a tal fine e con riferimento al caso di specie, l’allegazione ai contratti di mutuo dei relativi piani di ammortamento, la cui elaborazione, secondo quanto emerge dalle considerazioni del consulente d’ufficio e di parte attrice è comunque univoca una volta determinato il regime di computo semplice o composto degli interessi (cfr. p. 45 CTU). Nel caso, i piani di ammortamento risultano essere stati concretamente forniti alla società attrice (cfr. docc. 8 e 9 attorei) e non vi è dunque ragione di ritenere sussistente la rilevata nullità. La predisposizione dei piani di ammortamento ... consente anche di fugare ogni dubbio in ordine ad eventuali nullità delle pattuizioni contrattuali determinative dei tassi con riferimento all’art.1346 c.c.”, essendo possibile determinare dai piani la tipologia, semplice o composta, dell’interesse applicato.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torino ha proposto tempestivo appello O(omissis) s.r.l. che se ne duole per i seguenti tre motivi (le parti evidenziate sono riportate letteralmente dall'atto introduttivo):

-1. La sentenza è errata nella parte in cui ha respinto la domanda di nullità di entrambi i contratti di mutuo fondiario stipulati in data 26 ottobre 2009 per mancanza di traditio: le operazioni poste in essere contestualmente alla stipula dei mutui (azzeramento dell'apertura di credito di € 700.000,00, con concessione di nuova apertura per elasticità di cassa fino ad € 50.000,00, e stipula dei contratti di mutuo, entrambi per liquidità di cassa), anche se strutturate come se fossero un ripianamento di un "debito" a mezzo di un nuovo "credito", nella realtà hanno costituito una mera operazione contabile risultando assente lo spostamento patrimoniale dalla banca mutuante al patrimonio della O(omissis) s.r.l.; l'operazione complessivamente posta in essere è da considerare, piuttosto che di mutuo, di mero riposizionamento delle scadenze del debito pregresso, configurando un pactum de non petendo ad tempus che, però, ha comportato per la banca il vantaggio di trasformare un debito chirografario in debito garantito da ipoteca; dalla nullità dei mutui per mancanza di traditio consegue il diritto dell'attrice appellante ad ottenere la restituzione degli importi versati in pagamento delle rate, pari a € 67.649,88 per l'uno e a € 201.347,30 per l'altro, oltre che la declaratoria di nullità derivata della garanzia ipotecaria;

-2. Va dichiarata la nullità della clausola relativa al computo degli interessi moratori contenuta in entrambi i contratti di mutuo oggetto di controversia, per contrarietà alla normativa antiusura nr. 108/1996, con le conseguenze di cui all'art. 1815, 2 co. c.c.; gli interessi di mora pattuiti si debbono infatti considerare originariamente usurari in entrambi i contratti; "la clausola numero 4 contenuta in entrambi i contratti, statuisce che: "In caso di ritardo nel pagamento delle rate, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere alla Banca gli interessi di mora in misura pari al tasso contrattuale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali" (per cui sulla stessa quota capitale si deve calcolare l'interesse convenzionale e, in maniera composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), ha prodotto interessi in ragione del 5,850% (T.A.N. del 2,850% maggiorato di tre punti percentuali), che erano superiori al tasso soglia usura (4,875%) previsto legislativamente nel periodo 1 ottobre / 31 dicembre 2009 (periodo temporale in cui è stato stipulato il contratto in esame), per la categoria "Mutuo con garanzia reale ipotecaria a tasso variabile qualsiasi importo" (sub doc.16 del fascicolo attoreo di primo grado)"; a tal proposito non sono condivisibili le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 19597/2020 ha affermato l'inapplicabilità della legge antiusura agli interessi moratori, contrariamente a quanto invece dichiarato dalla Corte Costituzionale laddove questa ha dichiarato l'applicazione della legge 108/1996 anche ai suddetti interessi; la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata si fonda altresì su argomentazioni non condivisibili anche per l'identificazione del preteso tasso soglia per l'interesse di mora e per l'erronea applicazione del principio di simmetria; anche le conseguenze da trarre per l'ipotesi di tasso moratorio usurario sono ingiustificate, nel momento in cui si discostano dal disposto dell'art.1815 co 2 c.c.;

-3. Il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la scarsa trasparenza delle condizioni relative al calcolo degli interessi in entrambi i contratti di mutuo stipulati il 26.10.2009, in quanto esse non sono affatto univoche, potendo derivare, dalla loro applicazione, piani di ammortamento diversi a seconda che si applichi sulla somma capitale l'interesse semplice ovvero quello composto; infatti se "il piano di ammortamento viene stilato nel regime finanziario della capitalizzazione composta, viene configurato "a priori" sia il "monte complessivo degli interessi" da applicare al prestito e sia la "rata costante" mediante la quale il prestito verrà rimborsato per quota-capitale e quota-interessi", venendosi così a conteggiare "anche gli interessi che si generano tra una rata e l'altra. L'obbligazione accessoria, nel valore maggiorato riportato nella pattuizione, nei pagamenti alle distinte scadenze, viene poi distribuito in ragione semplice, comprimendo - in parallelo alla maggiorazione - il corrispondente rimborso del capitale (ciò comporta un utilizzo medio del finanziamento più elevato, con conseguente, in via ricorsiva, un maggior carico degli interessi). Al contrario, la formula per il calcolo della rata nel piano di ammortamento in capitalizzazione semplice (con epoca di equivalenza finanziaria al tempo finale), è priva del suddetto "fattore esponenziale" della formula matematica" che si applica per la capitalizzazione composta "e pertanto non si crea una maggiorazione degli interessi"; "Risulta alquanto evidente che, convenendo nella pattuizione direttamente l'obbligazione accessoria, già maggiorata della capitalizzazione, indipendentemente dal criterio di imputazione adottato nei pagamenti degli interessi alle distinte scadenze, matematicamente, per gli stessi vincoli di chiusura del piano di ammortamento, non potrà che risultare il valore maggiorato dell'obbligazione accessoria pattuita (prima anima del regime composto);

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MUTUO SOLUTORIO: non è qualificabile come dilazione del termine di pagamento del debito preesistente né come "pactum de non petendo"

in un caso, anticipando il pagamento degli interessi maturati, verrà ritardato, in parallelo, il rimborso del capitale, nell'altro, prevedendo la corresponsione degli interessi composti procrastinati alla scadenza della quota capitale di riferimento, risulterà, in parallelo, anticipato il pagamento del capitale: in entrambe i casi, l'importo dell'obbligazione accessoria rimane il medesimo, nel valore maggiorato, incluso nella rata pattuita, che si qualifica matematicamente come la variabile indipendente che detta i vincoli di chiusura del piano. La produzione di interessi su interessi, ricompresa nel valore dell'obbligazione accessoria pattuita, rimane occultata in quanto non ricompresa nel tasso ex articolo 1284 riportato in contratto, ma derivata dall'algoritmo di calcolo del regime composto con conseguente violazione dell'art.1283 cod. civ., che esclude ogni forma di capitalizzazione del tasso convenzionale riportato in contratto, come hanno precisato i giudici di legittimità: "il divieto di anatocismo (...) non colpisce solo gli accordi preventivi che direttamente stabiliscano la produzione di interessi su interessi, ma anche gli accordi preventivi che abbiano comunque l'effetto di determinare la produzione di interessi su interessi" (Corte di Cassazione, I° Sezione civile, 19 maggio 2020 nr. 9141)". ... L'anatocismo concerne la pattuizione, nel rapporto illecito dell'obbligazione accessoria al tasso ex articolo 1284 Codice civile, informato al regime composto, coinvolgendo, sul piano della consapevolezza, la trasparenza dei pagamenti, nei quali, con l'adozione del medesimo tasso, quale parametro di calcolo (tan) riferito al debito residuo, risultano convertiti in primari, gli interessi secondari convenuti" (l'appellante motiva articolatamente questo motivo di impugnazione, con ampio ricorso a formule di matematica finanziaria). Per i motivi riportati in sintesi O(omissis) s.r.l. ha radicato la presente fase processuale concludendo come sopra.

Con rituale comparso di costituzione e risposta si è costituita **BANCA**(quale incorporante la BANCA 1) che, condividendo le argomentazioni ed il percorso logico del Tribunale di Asti, richiama le difese già svolte e insiste per l'integrale rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata; non vi è articolazione di appello incidentale nei confronti della decisione relativa al conto corrente.

Alla prima udienza, fissata con le modalità della trattazione scritta ai sensi della normativa emergenziale allora vigente per far fronte alla pandemia da covid 19, risultando le parti ritualmente costituite, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni: all'esito la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

È opportuno individuare l'ambito della controversia tuttora in essere in questa fase processuale, tenendo conto delle domande, eccezioni e difese svolte dalle parti e del deciso di primo grado, filtrati attraverso i motivi di appello proposti (solo principale, non essendo stato proposto appello incidentale) e le eccezioni e difese richiamate, ex artt. 342, 345 e 346 c.p.c.

Non sono più in contestazione i profili di nullità evidenziati dal Tribunale di Asti riguardo al conto corrente in essere tra le parti e ai rapporti di affidamento ad esso accessori, né gli esiti del ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti alla data del 16.1.2018 disposto di conseguenza.

Le questioni ancora controverse in questa fase attengono alla prospettata nullità dei mutui fondiari stipulati in data 26 ottobre 2009, così articolata in sintesi attraverso i motivi di appello articolati da O(omissis) s.r.l.: -nullità dei contratti di mutuo per mancata traditio, incidente direttamente sulla causa, escludendola; in tal caso la nullità inciderebbe sull'esistenza dei contratti, escludendola, e comporterebbe, secondo l'appellante, l'obbligo di restituzione di quanto versato in pagamento delle rate di rimborso, in realtà senza alcun titolo che li giustificasse; -nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori per contrarietà alle disposizioni di contrasto all'usura, con conseguente applicazione dell'art.1815 co 2 c.c. comportante la gratuità dei mutui; -mancanza di trasparenza delle clausole determinative degli interessi, tali da non permettere l'univoca individuazione di un solo piano di ammortamento attraverso la misura del tasso di interesse corrispettivo indicato in contratto, comunque rappresentato in misura inferiore rispetto a quello effettivamente praticato (questa questione è prospettata come inammissibilmente nuova dalla banca); nello stesso contesto l'appellante lamenta la non rispondenza degli ISC ai costi effettivi dei mutui; sarebbe necessaria, di conseguenza, la rimodulazione dei piani di ammortamento tenendo presenti le indicazioni emergenti dall'art.117 TUB. Si premette all'analisi delle questioni sopra evidenziate, costituenti il nucleo dei motivi di appello proposti, l'esame dei contratti di mutuo ancora oggetto di controversia (i contratti e i piani di ammortamento allegati sono stati prodotti tempestivamente da O(omissis) s.r.l.).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Entrambi i contratti sono mutui fondiari stipulati nella stessa giornata del 26.10.2009 a rogito notaio (omissis) (questo esclude la correttezza del riferimento effettuato dall'appellante nel contesto dell'atto di citazione in appello ai contratti conclusi su moduli e/o contenenti condizioni predisposte unilateralmente); il primo è stato concluso per l'importo di € 175.000,00, il secondo per l'importo di € 525.000,00.

Entrambi i mutui sono stati stipulati per permettere a O(omissis) s.r.l. l'acquisizione di importi da destinare ad esigenze di liquidità; l'art.2 bis, presente in entrambi, precisa che la somma mutuata viene erogata in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del contratto, con la precisazione che "l'accredito dell'importo risultante dal conto di liquidazione del presente mutuo avviene mediante versamento sul c/c xxx d'appoggio intestato alla parte mutuataria", con rilascio di quietanza da parte della stessa.

L'art. 4 di entrambi i contratti prevede la pattuizione di un tasso inizialmente pari al 2,85% nominale in ragione d'anno, la cui variabilità è legata all'andamento del parametro Euribor: "Il tasso sopra indicato rimarrà fermo sino al 31 ottobre 2009. Successivamente, e con adeguamento mensile, a decorrere dal primo giorno di ciascun mese successivo, il tasso sarà pari alla somma delle seguenti quote: - una quota fissa pari a 1,75 punti nominali annui; - una quota variabile, con conteggio giorni 360, pari al tasso Euribor 6 mesi/360 rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di inizio di ciascun mese"; la norma in esame prevede pure un valore minimo alla variabilità del tasso, corrispondente al 2,85% sotto il quale la misura dell'interesse corrispettivo non può scendere.

L'art.5, presente con lo stesso testo in entrambi i contratti di mutuo, dispone che il tasso di mora è calcolato nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di tre punti in ragione d'anno: alla stipula quindi il tasso di mora è pari al 5,85% annuo (2,85% + 3,00%). In entrambi i contratti la clausola 5) richiama il piano di ammortamento che, "sottoscritto dai componenti e dal notaio, viene allegato sub lettera C) come parte integrante del contratto", valido alle condizioni esplicitate e modificabile secondo le variazioni concordate.

L'ISC indicato in contratto al 2,94% quanto al mutuo di € 175.000,00 e al 2,91% per il mutuo di € 525.000,00.

-Nullità dei contratti per mancanza di traditio

Secondo l'appellante non vi sarebbero state reali dazioni di denaro, perché gli importi mutuati sarebbero direttamente transitati sul conto corrente, per ripianare una situazione a debito della correntista senza alcun apporto concreto di denaro spendibile; si sarebbe trattato di un mera operazione contabile in relazione alla quale sarebbe stato del tutto assente lo spostamento patrimoniale dalla banca mutuante al patrimonio della mutuataria, operazione effettuata per ridefinire la posizione debitoria di O(omissis) s.r.l., con rateizzazione corrispondente al rimborso rateale pattuito nei contratti di mutuo, e costituire per essa garanzie reali a favore della banca creditrice.

Premesso che non è questione sulla collocabilità giuridica dei mutui fondiari oggetto di controversia al di fuori del mutuo di scopo, qualificazione giuridica mai -correttamente- proposta, non vi può essere dubbio che le motivazioni che hanno indotto le parti alla stipula dei mutui fondiari siano state quelle di permettere a O(omissis) s.r.l. di ottenere la liquidità necessaria a ridefinire la propria posizione debitoria nei confronti della banca, razionalizzandone il rimborso -con la corresponsione di interessi corrispettivi di misura inferiore rispetto agli interessi a debito pattuiti per il conto corrente e i conti ad esso appoggiati (cfr. i tassi di interesse pattuiti per i contratti di affidamento via via succedutisi nel corso dei rapporti tra le parti, come riassunti nella relazione tecnica peritale redatta per il primo grado; nell'apertura di credito del 26.0.2009 il TAN intrafido è pari al 5,10% e il TAE al 5,198% -per l'extrafido il tasso è intorno al 7%-) e -costituendo nel contempo garanzie ipotecarie a favore della banca.

Si tratta però di un'operazione legittima che ha una specifica valenza negoziale: il denaro erogato con il mutuo non può infatti essere considerato una "mera partita contabile", perché la sua corresponsione ha avuto l'effetto, certamente non solo apparente, di azzerare la situazione debitoria facente capo a O(omissis) s.r.l. sul conto corrente; le condizioni alle quali era dovuto il rimborso degli importi mutuati non sono state mai quelle dei contratti di conto corrente, di affidamento e di anticipazione intervenuti tra le parti nel corso dei loro rapporti, ma esclusivamente quelle concordate nei contratti di mutuo fondiario conclusi con atto pubblico e non si vede come l'inadempimento della parte mutuataria al pagamento delle rate pattuite avrebbe potuto comportare, invece che la concordata decadenza dal beneficio del termine con tutte le conseguenze negoziali e di legge, la reviviscenza del rapporto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

precedente, con l'applicazione di condizioni in realtà superate negozialmente proprio dalle pattuizioni successive volte ad una ridefinizione complessiva dei rapporti e non solo alla rimodulazione dei termini di pagamento. La conclusione dei contratti di mutuo fondiario dimostra altresì la chiara volontà negoziale delle parti in tal senso.

Si richiama, sul punto, l'orientamento interpretativo di legittimità che appare condivisibile -e che non è certo isolato-, secondo il quale "Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso" -cfr. Cass. n.37654/2021-; nello stesso senso è la successiva sentenza n.23149/22, che ha chiarito come "Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa".

Nella parte motiva della sentenza n.23149/2022 il Giudice di legittimità argomenta i principi di diritto riportati in massima dando conto, per prenderne le distanze con argomenti che appaiono pienamente condivisibili, del diverso orientamento emerso in precedenti pronunce della Corte, secondo cui il mutuo di ripianamento sarebbe in realtà solo un pactum de non petendo. Rileva la Corte quanto segue: "Negli ultimi anni, in verità, è affiorata nella giurisprudenza di questa Corte l'isolata opinione secondo cui, quando l'intero mutuo sia destinato a ripianare un debito pregresso, tale operazione andrebbe qualificata non come un contratto autonomo, ma come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, o pactum de non petendo che dir si voglia (così Sez. 1 - , Ordinanza n. 20896 del 05/08/2019, Rv. 655022 - 01 e Sez. 1 - , Sentenza n. 1517 del 25/01/2021, Rv. 660370 - 01, ambedue dovute al medesimo estensore): con la conseguenza - comunque non invocata dai ricorrenti nel presente giudizio - che il titolo esecutivo rappresentato dal mutuo solutorio in realtà non sarebbe tale, poiché il credito scaturirebbe dal contratto pregresso, non dal mutuo stipulato per estinguerlo (che, come detto, costituirebbe una pura dilazione di pagamento. 2.4. Per quanto la suddetta questione non venga strettamente in rilievo nel presente giudizio, reputa doveroso il Collegio prendere le distanze da tale orientamento. Esso infatti si fonda su un (unico) assunto così riassumibile: il mutuo solutorio costituisce un pactum de non petendo perché in esso "non vi è spostamento di denaro" dal patrimonio del mutuante a quello del mutuatario. Affermazione, questa, non sostenibile per molte ragioni, tanto evidenti quanto inoppugnabili. 2.5. In primo luogo, è principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che nel contratto di mutuo la datio rei deve essere giuridica e non fisica, con la conseguenza che anche l'accredito in conto corrente basta a tal fine (ex permultis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021, Rv. 663324 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999, Rv. 523924 - 01). 2.6. In secondo luogo, il "patrimonio" di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti. E chi usa il denaro ricevuto a mutuo per estinguere un debito verso il mutuante purga il proprio patrimonio d'una posta negativa: dunque la consistenza del patrimonio del mutuatario cambia, e se cambia è arduo sostenere che non vi è stato "spostamento di denaro". 2.7. In terzo luogo, il pagamento di una somma di euro 285.000 euro (tale era l'importo del mutuo erogato ...) -nel caso sub iudice sono stati erogati complessivamente € 700.000,00, ed era il 26.10.2009- "non può oggi, e non poteva all'epoca in cui venne erogato (31.1.2008), avvenire in contanti, ma solo per accredito in conto corrente (art. 49, comma primo, d. lgs. 21.11.2007 n. 231, che all'epoca fissava in euro 5.000 il tetto dei pagamenti consentiti in contante). Negare, quindi, che si sia al cospetto d'un mutuo quando l'accredito al mutuante avvenga in via contabile significa sostenere un'interpretazione contrastante con le norme sull'uso del contante. 2.8. In quarto luogo, sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla "natura tipologica" del contratto di mutuo perché si ridurrebbe ad una "partita contabile" è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una "partita contabile". Anche il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o PayPal, a ben riflettere, altro non è che una

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MUTUO SOLUTORIO: non è qualificabile come dilazione del termine di pagamento del debito preesistente né come "pactum de non petendo"

“annotazione” contabile o una delegatio solvendi, “attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili e tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi ad trasferimento di danaro” (sono parole di Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 3.12.2021). 2.9. In quinto luogo, la tesi del pactum de non petendo svela la sua fragilità quando il credito estinto e il mutuo concesso per estinguerlo fossero soggetti a regole diverse quanto a interessi, accessori e garanzie (anche personali). 2.10. Da ultimo, ma è quel che più rileva, la tesi del pactum de non petendo mortifica la libertà negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici. La novazione oggettiva o la dilazione del pagamento, infatti, sono istituti previsti dall'ordinamento cui le parti potrebbero tranquillamente ricorrere. Se non lo fanno, e preferiscono ricorrere ad un mutuo solutorio, tale scelta costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perché non gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete. Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio” -rilevante quest'ultimo per supportare l'eventuale inopponibilità della garanzia ipotecaria alla procedura concorsuale del debitore nel frattempo intervenuta (affermandone la non contestualità ma la riferibilità a garantire un debito già scaduto)-: “ma se non vi riesce, ebbene ch'egli si rassegni al principio pacta sunt servanda”.

Non è teorizzabile pertanto alcuna nullità dei contratti di mutuo fondiario in esame per carenza di causa in relazione alla mancanza di traditio, che vi è stata, come dimostra l'azzeramento del saldo negativo debitorio conseguente alle stipule e alle erogazioni del denaro con sua messa a disposizione sul conto corrente in sofferenza.

Ne consegue la piena legittimità delle ipoteche concesse dalla stessa debitrice alla banca a garanzia dei mutui: si sottolinea che, nel caso di specie, la controversia è tra banca creditrice e mutuataria debitrice e non si pone alcun problema della tutela della par condicio creditorum, rilevante solo nell'ambito delle procedure concorsuali -ora liquidatorie- (in questi ambiti si potrebbe comprendere una qualificazione del mutuo ipotecario o fondiario come pactum de non petendo, al fine dell'inopponibilità diretta -non certo dell'inesistenza o nullità- della garanzia ipotecaria alla procedura concorsuale/liquidatoria perché non contestuale al debito garantito.

-Usura

Si precisa che, per entrambi i contratti di mutuo fondiario, non è questione sulla corretta pattuizione dell'interesse corrispettivo, pacificamente sotto il tasso soglia per il contrasto all'usura applicabile all'epoca delle stipule (pari al 4,875% per i mutui a tasso variabile nel IV trimestre del 2009).

O(omissis) s.r.l. lamenta il superamento del tasso soglia per gli interessi moratori pattuiti, che afferma essere originariamente usurari all'esito di un confronto diretto con il tasso soglia del periodo - previsto per l'interesse

corrispettivo e non incrementato-, e ne vorrebbe far conseguire la gratuità del mutuo, ex art.1815 co 2 c.c. con integrale eliminazione anche dell'interesse corrispettivo: l'argomentare dell'appellante passa attraverso la contestazione del deciso della Corte di Cassazione a SSU n.9597/2020.

La sentenza della Corte di legittimità appena richiamata afferma i seguenti principi di diritto: “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.

Per quanto qui interessa, posto che i tassi moratori pattuiti, pari in entrambi i contratti di mutuo in esame al 5,85%, considerati di per sé superano il tasso soglia del 4,875%; si deve però considerare che per il 2009 i decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996 contengono la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali prevedendo una maggiorazione media, per gli interessi moratori, del 2,1%.

La Corte si è già in precedenza allineata alle considerazioni in diritto espresse dalla Corte di Cassazione a SSU nella pronuncia in esame e intende dare continuità all'orientamento interpretativo già seguito, non apparendo le argomentazioni dell'appellante utili a rimettere in discussione l'impianto motivazionale della sentenza n.9597/2020 (alla quale le pronunce successive si sono conformate).

Ne consegue che gli interessi di mora pattuiti in entrambi i contratti di mutuo fondiario sono leciti ad origine, perché contenuti nei limiti del tasso soglia di riferimento per i contratti di mutuo ad interesse variabile, aumentato del 2,1% (6,975%).

Rimane assorbita ogni ulteriore valutazione in ordine alle conseguenze da trarre per l'ipotesi di superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori. -Violazione dei doveri di trasparenza nella determinazione degli interessi corrispettivi dovuti per i mutui ed eventuali conseguenze

Si sono riportati sopra i dati emergenti dai contratti di mutuo quanto alla misura degli interessi corrispettivi che, al momento della stipula, erano pari al 2,85% - percentuale rappresentante altresì la misura al di sotto della quale il tasso non sarebbe potuto scendere-; essendo entrambi i mutui a tasso variabile, l'art.4 prevedeva i riferimenti per la rideterminazione periodica del tasso dell'interesse corrispettivo, individuanti anche le modalità per il suo calcolo; nei contratti è chiaro il riferimento all'euribor sei mesi/360, all'epoca e al modo (attraverso il “Sole 24ore”) del suo rilevamento.

Il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dott. (omissis), ha dato atto di aver preliminarmente provveduto a sviluppare i piani di ammortamento come da previsioni contrattuali, per verificarne la rispondenza con i piani di ammortamento allegati sub C) come parte integrante in ognuno dei contratti di mutuo in contestazione. Il CTU ha evidenziato che “L'ammortamento alla francese prevede preliminarmente il calcolo dell'importo della rata fissa, che risulta dall'equivalenza tra l'importo finanziato alla data di stipula” (€ 175.000 per l'un mutuo ed € 525.000,00 per l'altro) “ed i flussi di pagamento delle rate future, attualizzate al tasso contrattuale del 2,85%”; per entrambi i contratti “il calcolo restituisce l'importo di erogato dalla Banca nel piano di ammortamento agli atti”.

Non trova conferma pertanto l'affermazione dell'appellante -tardivamente introdotta nel giudizio ma che appare comunque opportuno esaminare, perché potenzialmente afferente alla determinabilità del tasso di interesse- secondo cui vi sarebbero diversi piani di ammortamento sviluppabili in relazione ai dati negoziali: si deve a tal fine tenere conto, infatti, dell'intero contesto delle pattuizioni intervenute, con la conseguenza che i piani di ammortamento sviluppati e allegati ai contratti di mutuo fondiario come parti integranti degli stessi dimostrano univocamente, per chiara volontà delle parti, in quale modo debbono essere applicate le clausole negoziali regolanti l'onerosità dei rapporti, tutte chiaramente espresse e di contenuto univoco.

Non appare invece necessario e pretendibile che nei contratti di mutuo sia anche specificato passaggio per passaggio il calcolo matematico da seguire, essendo sufficiente che siano identificati tutti gli elementi di riferimento necessari per procedervi, come è, appunto, nel caso di specie.

L'appellante lamenta che “nei finanziamenti con ammortamento alla francese il contratto, oltre a riportare l'importo del finanziamento (C) e il tasso convenzionale (i), riporta anche inclusa nella rata costante (R), l'ammontare della rata accessoria” ($\sigma R-C$), “determinata in regime composto, che ricomprende già la capitalizzazione degli interessi (prima anima del regime composto) e, pertanto, risulta maggiore rispetto al valore riveniente dal tasso convenzionale ex art.1284 c.c. nella proporzionalità del regime semplice”, con la conseguenza che il TAN riportato in contratto non corrisponde all'effettivo tasso convenzionale ex art.1284 cod. civ. nella proporzionalità espressa dal regime semplice” -così nell'atto introduttivo di fase, a pag.34-.

Il rilievo dell'appellante sarebbe già superato da quanto sopra esposto in ordine alla chiarezza del contenuto negoziale in relazione all'univocità di indicazioni per l'identificazione degli interessi corrispettivi da applicare e al costo effettivo dei rapporti di mutuo, ma si fonda comunque su assunti non condivisibili, secondo cui l'interesse composto sarebbe una forma di anatocismo e l'ammortamento alla

francese prevederebbe quindi un anatocismo occulto quanto agli interessi in concreto pagati dal mutuatario.

L'ammortamento "alla francese", che non costituisce una categoria concettuale giuridica o economica che definisce un tipo di finanziamento ma sta solo a identificare un metodo di rimborso -che è quello scelto consensualmente dalle parti nei rapporti di cui si discute, date le modalità di rimborso emergenti dai piani di ammortamento- che contempera le esigenze del mutuatario di poter rimborsare il prestito corrispondendo una rata costante (nei mutui a tasso fisso) o semicostante (comunque non sottoposta a modifiche importanti, quando il tasso debitore concordato è variabile) per tutto il periodo necessario, e del mutuante, per il quale il capitale prestato produce interessi maggiori all'inizio del rimborso (momento in cui si considera da restituire l'intero prestito) e minori alla fine (per il progressivo ridursi, appunto, dell'importo mutuato da rimborsare a causa dei ratei nel frattempo corrisposti). Nei mutui a tasso fisso la costruzione del piano di ammortamento alla francese avviene mediante un calcolo -che utilizza una specifica formula di matematica finanziaria- per il conteggio della rata che permette di comprendere in essa una quota di interessi pari agli interessi semplici maturati nel periodo (semestre, anno, ecc.) sul debito residuo in linea capitale, e una quota di capitale, che è pari alla differenza tra l'ammontare della rata e l'importo degli interessi così calcolato; ad ogni rata il cliente si trova a dover corrispondere esclusivamente gli interessi semplici posticipati, al tasso stabilito, maturati nel periodo trascorso sul capitale residuo precedente (si tratta quindi di interessi già maturati). Nei mutui a tasso variabile -come nel caso di specie- il calcolo per la formazione delle rate deve tenere conto della variante legata alle oscillazioni dei tassi nel corso del rapporto: per ciascuna rata si effettua lo stesso calcolo sopra indicato prendendo come tasso debitore quello iniziale (come se fosse fisso) e si ricava l'importo della quota interessi (provvisoria) e della quota capitale, e quindi si determinano, per ogni scadenza, i valori del capitale residuo; su questo vengono poi ricalcolati gli interessi, determinati rata per rata secondo i criteri prefissati nel contratto di mutuo; l'importo reale della rata è quindi dato dalla somma tra quota capitale individuata nel primo piano di ammortamento e quota interessi calcolata di volta in volta come evidenziato. Il metodo di calcolo per la determinazione della rata denominato "ammortamento alla francese" non produce alcun fenomeno di anatocismo che, tecnicamente, si verifica solo nell'ipotesi in cui gli interessi debitori maturati producono a loro volta interessi passivi; l'eventuale fenomeno dell'interesse composto (che è un'ipotesi di sommatoria e non di produzione di interessi su interessi) che può derivare (con una "sfasatura" usualmente di rilievo economico minimo) dall'applicazione della regola di matematica finanziaria utilizzata per la formazione del piano di ammortamento, non è di per sé illegittimo perché non è vietato da alcuna disposizione normativa purché l'effettivo costo del prestito, che in ipotesi lo ricomprende, sia conoscibile dal mutuatario sulla base del contenuto negoziale del rapporto.

Nel caso di specie, per quanto sopra detto, non vi può essere dubbio sulla riconoscibilità inequivoca del costo complessivo dei mutui contratti, essendo le condizioni negoziali chiare in ordine all'identificazione del tasso di interesse corrispettivo e sviluppate coerentemente nel piano di ammortamento iniziale, allegato al contratto, ed essendo espresso il costo complessivo annuo dei rapporti nell'ISC/TAEG: sotto questo profilo il CTU ha rilevato come per entrambi i contratti l'ISC rispettivamente indicato corrisponde sostanzialmente a quello effettivo, ed anzi nel contratto di mutuo con il quale è stato erogato l'importo di € 525.000,00 è risultato essere del 2,89%, inferiore rispetto all'ISC dichiarato del 2,91% (per l'altro contratto a fronte dell'ISC dichiarato del 2,92% è emerso un ISC effettivo del 2,94%).

Si deve quindi concludere per la effettiva leggibilità di tutte le condizioni applicate nei contratti di mutuo fondiario oggetto di controversia, con esposizione chiara dei dati significativi per la identificazione dei criteri di rilevazione dell'interesse corrispettivo, variabile, da applicare e per la valutazione della loro onerosità complessiva attraverso l'ISC -correttamente indicato in contratto-: con la precisazione che l'eventuale divaricazione tra l'ISC indicato e l'ISC reale in tanto avrebbe avuto rilievo, non certo in termini di nullità ma, eventualmente, in termini risarcitori, in quanto non fosse stato comunque possibile evincere la reale onerosità del rapporto da tutti gli altri elementi esplicitati, rispetto ai quali l'ISC è, appunto, solo un indicatore sintetico.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate, l'appello proposto deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza del Tribunale di Asti. Spese processuali

L'attribuzione delle spese processuali nel presente grado di giudizio deve seguire il principio di soccombenza, non essendovi motivo alcuno per una compensazione anche solo parziale in questa sede. Per la liquidazione delle spese processuali del grado si fa riferimento alla normativa vigente in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta nella presente fase processuale e della complessità della controversia (che consiglia di fare riferimento ad importi corrispondenti ai valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento). Si quantifica conseguentemente il dovuto a favore di BANCA , incorporante la BANCA 1, in persona del legale rappresentante, in € 2.500,00 per la fase di studio, in € 1.600,00 per la fase introduttiva e € 4.000,00 per la fase decisoria e così complessivamente in € 8.100,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

Sussistono i presupposti per procedere al raddoppio del contributo unificato, ex art.13 DPR n.115/2002.

PQM

La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da O(omissis) S.r.l. in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza Tribunale di Asti n. xxx pubblicata il 18.06.2021 e notificata il 2.09.2021, nei confronti di BANCA-incorporante la BANCA 1- in persona del legale rappresentante, ogni contraria istanza disattesa:

-respinge integralmente l'appello proposto;

-condanna O(omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante, a rimborsare a BANCA (incorporante la BANCA 1) in persona del legale rappresentante, l spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 8.100,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;

-sussistono i presupposti ex art. 13 DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso dalla Corte d'Appello di Torino nella camera di Consiglio del 29.9.2023

Il Presidente relatore
Dott. Tiziana Maccarone